



CITTA' DI VITTORIA

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

Atto N. 71

Seduta del 24.02.2022

OGGETTO: Concessione in comodato d'uso gratuito al "Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOP e Vittoria DOC" di una sede operativa nella stanza attigua a "Sala Giudice", al piano terra, all'interno dell'ex Convento dei Frati Minori.

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 19,00, in Vittoria e nell'Ufficio comunale, si è riunita la Giunta Comunale e con l'intervento dei Signori:

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
Sindaco: On. Francesco Aiello	x	
Vice Sindaco: Dott. Filippo Foresti	x	
Ass.re: Avv. Francesca Corbino	x	
Ass.re: Avv. Giuseppe Fiorellini	x	
Ass.re: Sig. Cesare Campailla		x
Ass.re: Avv. Katya Ferrara	x	
Ass.re: Sig. Giuseppe Nicastro	x	
Ass.re: Avv. Anastasia Licitra	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale, Dott. Maurizio Casale

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Parere Regolarità Tecnica

VISTA la presente proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, ...23.02.2022

Il Dirigente

F.to Dott. Giorgio La Malfa

Parere Regolarità Contabile

VISTA la proposta di deliberazione

ESPRIME PARERE in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € _____ è imputata al _____

VISTO: Si attesta la copertura finanziaria

Si da atto che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 24.02.2022

Il Dirigente

F.to Dott. A. Basile

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria,

Il Segretario Generale

IL DIRIGENTE

PREMESSO :

- che il “Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOP e Vittoria DOP” ha come fine la promozione, la valorizzazione, la tutela e il controllo dei vini in parola legati al territorio di Vittoria ed ha come scopo sociale quello di promuovere lo sviluppo economico e culturale della Città;

VISTA la nota prot. n.1231 del 13/01/2022 con la quale il Dr. Achille Alessi, Presidente del “Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOP e Vittoria DOP” ha richiesto la concessione di “una sede” in cui poter svolgere le proprie attività (riunioni, assemblee, degustazioni) e all'interno della quale poter incontrare quanti desiderano ricevere informazioni sui vini e organizzare attività da programmare in futuro;

VISTA, altresì, nella medesima nota in calce l'autorizzazione dell' A.C., a procedere indicando quale sede il monolocale- stanza attigua a “Sala Giudice” , al piano terra, all'interno dell'ex Convento dei frati Minori .

VISTI:

1) il parere della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 1075/2010 secondo cui tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni ammesse è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'amministrazione;

2) il parere n. 371/2011 della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, circa la legittimità di rapporti tra ente locale ed associazioni con finalità sociali o, comunque istituzionali e che rappresentano, in via sussidiaria, una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;

CONSIDERATO che, pertanto, nulla osta a che tale richiesta venga accolta, dati gli scopi generalmente riconosciuti, che si prefigge il Consorzio meglio sopra descritta che andrebbe a istituire la Sede garantendo una presenza costante nel tessuto socio culturale della Città di Vittoria.

-che è possibile, su intendersi dell'A.C., la gestione comune delle attività, se la stessa viene ritenuta funzionale alle caratteristiche dell'immobile e all'interesse sociale della collettività.

Verificato che è stata accertata, soprattutto con riferimento alle modalità concrete con le quali viene svolta l'attività che coinvolge l'utilizzo del bene pubblico messo a disposizione, l'assenza di scopo di lucro dell'attività svolta dal Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC”;

Evidenziato che i sopradescritti interessi e finalità, su cui si basa la concessione in comodato della stanza attigua a “Sala Giudice”, al piano terra, all'interno dell'ex Convento dei frati Minori, risultano essere prevalenti rispetto al principio di redditività del cespite oggetto di attribuzione in conformità all'art. 71, co. 2, del D.lgs 117/2017 , “Codice del Terzo Settore” secondo cui:”Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile”;

RITENUTO, per quanto sopra, assegnare la stanza attigua a “Sala Giudice”, al piano terra, all'interno dell'ex Convento dei frati Minori, in comodato d'uso gratuito al Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC”, quale Sede, per anni uno (1).

Tutto ciò PREMESSO;

VISTA l'autorizzazione a firma dell'Amministrazione Comunale apposta in calce all'istanza in parola;

VISTO l' O.R.EE.LL. vigente nella Regione siciliana;

VISTO il D.L.vo n. 267/00;

PROPONE

1. Concedere in comodato d'uso gratuito “Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOP e Vittoria DOP”; la stanza attigua a “Sala Giudice” , al piano terra, all’interno dell’ex Convento dei frati Minori , per anni uno (1).
2. Di dare atto che è possibile, su intendersi dell' A.C., la gestione comune delle attività, se la stessa viene ritenuta funzionale alle caratteristiche dell’immobile e all'interesse sociale della collettività.
3. Di approvare lo schema di contratto di comodato allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
4. Demandare tutti gli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento al Dirigente della Direzione Servizi alla Persona
5. Di precisare che il presente provvedimento non implica impegno di spesa.
6. Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, L.R. n.44/91

Il Dirigente
F.to Dott. Giorgio La Malfa



Città di Vittoria

(Provincia di Ragusa)

DIREZIONE: SERVIZI SOCIALI, BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO, PUBBLICA ISTRUZIONE

Oggetto: Concessione comodato d'uso gratuito della stanza attigua a “Sala Giudice”, al piano terra, all’interno dell’ex Convento dei frati Minori, al Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC”.

L' anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____ nella Casa Comunale tra il Dirigente della DIREZIONE: SERVIZI SOCIALI, BENI CULTURALI, SPORT E TEMPO LIBERO, PUBBLICA ISTRUZIONE, Dott. Giorgio La Malfa, nato a Catania il 27/03/1969, che agisce nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale,

e

il Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC”; rappresentato dal Presidente, Dr. _____ nato a _____ il _____ si conviene quanto segue in riferimento all'oggetto:

ART.1 (oggetto)

L'Amministrazione Comunale, come sopra rappresentata, con Del. di G.C. n. _____ del _____, concede in comodato d'uso gratuito al “Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOCG e Vittoria DOC” nella persona sopra generalizzata, comodatario, la stanza attigua a “Sala Giudice”, al piano terra, all’interno dell’ex Convento dei frati Minori .

ART.2 (durata)

La concessione in comodato d’uso oggetto del presente atto avrà la validità di anni uno (1) rinnovabili.

Per tutta la durata del presente contratto, il comodatario sarà considerato, ai sensi di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale che dovrà essere, pertanto, consegnata in buono stato di efficienza.

ART.3 (valutazione e controlli)

Allo scadere della presente concessione e/o anticipatamente in caso di scioglimento dell'Associazione la struttura tornerà d'uso dell' Amministrazione Comunale. All'atto dello scadere della presente concessione verrà valutato lo stato dello stabile e il livello di funzionalità dello stesso in contraddittorio fra l'Ente concessionario e l'Amministrazione Comunale che si avvarrà dei propri uffici ed il comodatario dovrà reintegrare le eventuali deficienze o differenze che dovrebbero essere riscontrate .

La valutazione dello stesso sarà determinante per una ulteriore riconsegna in uso della struttura.

ART.4 (obblighi)

Il comodatario, per tutta la durata della concessione avrà l'obbligo di garantire il buono stato di manutenzione del bene immobile e di quant'altro fa parte dello stesso quale suppellettile e dovrà (art. 1808, comma 1, codice civile)

Resta inteso che delle avvenute riparazioni dovrà dare comunicazione all'Amministrazione Comunale senza nulla chiedere a livello economico alla stessa.

E' vietato all'Associazione di eseguire opere murarie che possano alterare in qualsiasi modo la struttura, salvo opere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale regolarmente approvate e debitamente autorizzate con formale atto.

ART.5 (risarcimenti)

Il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con diligenza del buon padre di famiglia art.1176 cod. civ. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.

Non può concedere ad un terzo il godimento della cosa.

Se il comodatario non adempie agli obblighi suddetti, l'Amministrazione può chiedere l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.

Il comodatario verrà ritenuto responsabile per danni subiti dall'immobile per un caso fortuito o per forza maggiore.

Il comodatario non può impiegare lo stabile per uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito. E' responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito (art.1221 cod. civ.)

Se l'immobile nella sua totalità è stato stimato al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.

Qualora il deterioramento avvenga per solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

ART.6 (diritti)

Il comodatario potrà usufruire della struttura a titolo gratuito per raggiungere quegli scopi sociali propri e tutti elencati nello statuto che è depositato presso l'Amministrazione Comunale.

Il comodatario nella gestione delle attività dovrà rispettare le finalità cui la struttura è destinata, a tal fine l'Amministrazione Comunale eserciterà una forma di controllo, secondo le forme che riterrà più opportune.

ART.7 (revoca)

Qualora venga constatato il cattivo uso della struttura per finalità improprie e comunque diverse da quelle previste dal presente comodato, l'Amministrazione Comunale provvederà a rientrare in possesso dello stabile revocando la concessione e a valutare l'entità del danno che sarà addebitato all'Ente previa contestazione.

Ove le responsabilità siano di carattere penale l'Ente ne risponderà in proprio.

Il Comodatario è obbligato a restituire lo stabile alla scadenza del termine convenuto o, indipendentemente dal termine, quando se n'è servito in difformità del contratto.

Se però prima del termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della struttura, sopravvenisse un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione (art. 1809 cod. civ.)

ART.8
(disciplina)

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione si rimanda alle norme del codice civile (art. 1803-1812) ed alla normativa vigente in materia di comodato. In caso di contenzioso, il Foro competente è quello di Ragusa.

Ietto, conformato e sottoscritto

Per il Comune di Vittoria

Il Dirigente

Per Consorzio di tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria DOPG e Vittoria DOP”

Il Presidente

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto,

Visti il parere di regolarità tecnica e quello contabile resi dai rispettivi competenti dirigenti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge,

DELIBERA

Approvare/~~non approvare/rinviare~~ sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la superiore proposta di deliberazione

LA GIUNTA COMUNALE

Successivamente:

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

All'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto.

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Filippo Foresti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Maurizio Casale

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.03.2022

al 16.03.2022

registrata al n.

Reg. pubblicazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n.44/91 art.11 e ss.mm.ii.

SI CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 02.03.2022

al 16.03.2022 che sono/non sono pervenuti reclami.

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data ... Per:

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. N°44/91 ss.mm.ii.;

Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 della L.R. N° 44/91 e ss.mm.ii.

Vittoria, li

SEGRETARIO GENERALE